Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 310

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 23 dicembre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 1088.

Approvazione del regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 31 della legge 18 gennaio 1952, n. 40;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il proprio decreto 11 marzo 1953, n. 453;
Riconosciuta la necessità di emanare nuove norme regolamentari sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1.

L'avanzamento dei sottufficiali ha luogo:
ad anzianità, con o senza esperimenti;
a scelta per esami.
L'avanzamento dei finanzieri ha luogo ad anzianità.

Art. 2.

Gli aiutanti di battaglia, i marescialli maggiori, i marescialli capi, i marescialli ordinari ed i brigadieri in servizio permanente nonchè i vicebrigadieri in ferma volontaria o rafferma sono iscritti, ai fini dell'avanzamento, per grado e in ordine di anzianità, nei seguenti ruoli:
contingente ordinario;
contingente di mare.
I sottufficiali che facciano parte della categoria del complemento o della categoria della riserva sono iscritti in ruoli corrispondenti a quelli dei sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria o rafferma.

Art. 3.

La Commissione di avanzamento ed i superiori gerarchici indicati nella tabella n. 1 allegata al presente regolamento esprimono i giudizi sull'avanzamento e sull'ammissione agli esami od esperimenti per l'avanzamento ad anzianità o a scelta.
La Commissione di avanzamento è composta da:
tre ufficiali generali, membri;
un ufficiale superiore o un capitano, segretario senza voto.
I giudizi sono espressi, in base agli elementi risultanti dal foglio matricolare e caratteristico, su appositi specchi.

Art. 4.

La Commissione di avanzamento e le altre Commissioni previste dal presente regolamento sono formate e procedono ai loro lavori con l'osservanza delle norme di cui al presente articolo e al successivo art. 5, a meno che non sia diversamente disposto nei singoli casi.
Le Commissioni sono nominate e convocate dal comandante generale e sono composte da ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo di cui il più elevato in grado o più anziano ha le funzioni di presidente e il meno elevato in grado o meno anziano ha le funzioni di membro segretario.

Art. 5.

Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è necessaria la presenza di tutti i componenti i quali si pronunziano con votazione palese ed in ordine inverso di grado e di anzianità.
Le Commissioni e i superiori gerarchici esprimono il giudizio dichiarando se il candidato sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento ovvero se è meritevole o non meritevole di partecipare ad esami, esperimenti, concorsi, ovvero se ha riportato o non riportato l'idoneità nelle prove di esame o negli esperimenti.

Il giudizio di non idoneità all'avanzamento deve essere motivato, indicando quali dei requisiti prescritti dalla legge facciano difetto.

Quando è richiesta l'assegnazione di un punteggio esso è espresso in ventesimi e si considera assegnato dalla Commissione quello risultante dalla media dei voti assegnati da ciascun membro.

E' giudicato dalla Commissione idoneo o meritevole il candidato che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti ovvero, quando è richiesta l'assegnazione di un punteggio, il candidato che riporti almeno il punto minimo all'uopo stabilito.

Le graduatorie sono formate sulla base dei punti di merito attribuiti al candidato, dando la precedenza, a parità di punti, al candidato che ha maggiore anzianità relativa.

Le graduatorie sono approvate dal comandante generale.

Art. 6.

Quando i candidati devono sostenere prove scritte ed orali, sono ammessi alle prove orali solo coloro che abbiano superato le prove scritte, a meno che non sia diversamente disposto nei singoli casi.

Art. 7.

I sottufficiali e i militari di truppa da valutare per l'iscrizione nei quadri di avanzamento ad anzianità ed i sottufficiali che possono essere ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ovvero agli esperimenti per lo avanzamento ad anzianità, devono trovarsi compresi nelle aliquote di ruolo o nei limiti di anzianità stabiliti dal comandante generale, con l'osservanza, per quanto riguarda l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta, dei limiti stabiliti dall'art. 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.

Art. 8.

Non può essere valutato per l'avanzamento il sottufficiale o il militare di truppa sottoposto a procedimento penale o disciplinare, sospeso dall'impiego o dal servizio o dalle attribuzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo, o che dalle competenti autorità sanitarie sia stato dichiarato inidoneo al servizio incondizionato per infermità temporanea, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1942, n. 1551.

Art. 9.

Ai sottufficiali e ai militari di truppa valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito del giudizio.

Il sottufficiale e il militare di truppa dichiarato non idoneo all'avanzamento è sempre valutato nuovamente in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu precedentemente valutato.

Art. 10.

Il comandante generale forma, per ciascun grado, i quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta iscrivendovi, nell'ordine di ruolo, tutti i sottufficiali idonei, e nell'ordine di anzianità tutti i militari di truppa idonei.

I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno al quale si riferiscono.

Art. 11.

Il sottufficiale o il militare di truppa iscritto nel quadro di avanzamento è promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso, salvo quanto è stabilito dalla legge per intercalare le promozioni di militari iscritti in quadri di avanzamento distinti.

Art. 12.

E' sospesa la promozione del sottufficiale o del militare di truppa, iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel precedente art. 8.

Al sottufficiale o al militare di truppa è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.

La sospensione annulla la valutazione già effettuata; essa è disposta nei confronti del sottufficiale con determinazione del Ministro, nei confronti del militare di truppa con determinazione del comandante generale.

Art. 13.

L'autorità che ritenga che un dipendente sottufficiale o militare di truppa, iscritto nel quadro di avanzamento, abbia perduto uno dei requisiti fissati dalla legge per l'avanzamento, deve proporne la cancellazione dal quadro.

Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il comandante generale sentita, nei confronti del sottufficiale e dell'appuntato proposto per la nomina a vicebrigadiere per merito di servizio, la Commissione di avanzamento.

Fino a quando non intervenga la decisione del comandante generale, gli effetti dell'iscrizione in quadro sono sospesi.

Il sottufficiale o il militare di truppa cancellato dal quadro non è idoneo all'avanzamento.

Al sottufficiale o al militare di truppa è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

CAPO II

Avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali e militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma

Art. 14.

I sottufficiali e i militari di truppa per essere valutati per l'avanzamento devono, a seconda del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di servizio presso reparti, d'imbarco, aver superato gli esami o gli esperimenti stabiliti dalla legge.

I sottufficiali per poter essere ammessi agli esami od esperimenti richiesti per l'avanzamento o per la nomina alle cariche speciali devono, a seconda del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di servizio presso reparti, d'imbarco, di permanenza minima nel grado, stabiliti dalla legge.

Nella tabella numero 2 allegata al presente regolamento sono indicati gli incarichi di carattere particolarmente tecnico il cui adempimento esime i marescialli capi e i brigadieri dal compimento dei periodi di comando o di servizio.

Art. 15.

I requisiti di cui al precedente art. 14 devono essere posseduti alla data del 31 marzo dell'anno in cui si devono effettuare le valutazioni per l'avanzamento ovvero gli esami od esperimenti, indetti per formare i quadri di avanzamento dell'anno successivo.

Entro la medesima data, ogni anno il comandante generale determina, per ciascun grado:

1) le aliquote di ruolo dei sottufficiali e i limiti di anzianità dei militari di truppa da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo;

2) la data entro la quale deve essere presentata la domanda di ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta o all'esperimento per la nomina alle cariche speciali.

Qualora nel corso dell'anno di validità dei quadri di avanzamento si verifichino vacanze in numero superiore a quello dei sottufficiali o militari di truppa iscritti in quadro, il comandante generale dispone che sia valutato per l'avanzamento un ulteriore numero di sottufficiali o militari di truppa, per la formazione di quadri suppletivi.

Art. 16.

Il sottufficiale che rinuncia agli esperimenti prescritti per l'avanzamento ad anzianità o che non vi è ammesso o che non li supera, è considerato non idoneo all'avanzamento.

La rinunzia deve risultare da dichiarazione scritta del sottufficiale.

Art. 17.

Il sottufficiale e il militare di truppa iscritto in quadro di avanzamento è promosso quando si verifica vacanza nel grado superiore, con anzianità non anteriore alla data di formazione della vacanza stessa.

Le promozioni nei gradi di truppa sono conferite con determinazione del comandante generale.

Art. 18.

Determinano vacanze organiche:

a) le promozioni;

b) le cessazioni dal servizio permanente o dalla ferma o dalla rafferma;

c) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge;

d) i decessi.

Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente o dalla ferma o rafferma o del collocamento in soprannumero agli organici; le vacanze di cui alla lettera *d*) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso.

Qualora, eccezionalmente, venga a risultare che una vacanza si sia verificata in un determinato grado sotto una data anteriore a quella dell'anzianità attribuita al militare ultimo iscritto nel ruolo di quel medesimo grado, la vacanza deve intendersi costituita sotto la data di anzianità di detto militare.

La stessa disposizione si applica nei confronti delle vacanze conseguenziali nei gradi inferiori.

Art. 19.

Il sottufficiale o il militare di truppa non valutato o non promosso a norma dei precedenti articoli 8 e 12, o nei confronti del quale si debba rinnovare il giudizio di avanzamento annullato d'ufficio od in seguito ad accoglimento di ricorso, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento quando sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione o dopo che sia intervenuto l'annullamento del precedente giudizio purchè, se si tratta di sottufficiale che abbia subito detrazioni di anzianità ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 599, il medesimo risulti più anziano di un pari grado già valutato.

Art. 20.

Il sottufficiale o il militare di truppa nei cui riguardi:

si sia concluso favorevolmente il procedimento penale o disciplinare;

o sia stata revocata la sospensione precauzionale dall'impiego o dal servizio o dalle attribuzioni del grado;

o sia stata accertata come dipendente da causa di servizio la temporanea inidoneità fisica per cui non venne valutato o promosso;

o debba rinnovarsi il giudizio di avanzamento annullato;

quando è valutato o nuovamente valutato, se viene giudicato idoneo ed è già raggiunto dal turno di promozione, è promosso, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo, appena si verifica la prima vacanza destinata all'avanzamento ad anzianità o a scelta, a seconda che abbia titolo all'una o all'altra forma di avanzamento.

Art. 21.

Agli esami per l'avanzamento a scelta, agli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità e all'esperimento per la nomina alle cariche speciali sono ammessi, nei casi previsti dalla legge, i sottufficiali che ne siano giudicati meritevoli dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento.

Le norme ed i programmi relativi agli esami e agli esperimenti di cui al precedente comma sono stabiliti con decreto Ministeriale.

Art. 22.

Gli aiutanti di battaglia e i marescialli maggiori che superano l'esperimento per la nomina alle cariche speciali sono iscritti in un elenco in ordine di grado e di anzianità e conseguono la nomina, secondo l'ordine anzidetto, quando si verifica vacanza nel contingente delle cariche speciali, nei limiti fissati dalla legge.

La nomina è conferita con decreto Ministeriale.

Art. 23.

Le disposizioni concernenti i quadri di avanzamento si applicano anche per gli elenchi dei sottufficiali da nominare alle cariche speciali.

Il sottufficiale che, dopo aver conseguito la nomina alle cariche speciali, si dimostri immeritevole, per motivi disciplinari o inettitudine, di ricoprire le cariche stesse, può esserne esonerato dal Ministro, su proposta delle autorità incaricate di esprimere il giudizio sullo avanzamento e previo parere del comandante generale.

Art. 24.

La Commissione cui è devoluto il giudizio sull'esperimento per la nomina alle cariche speciali è composta oltre che dal presidente, previsto dall'art. 17, ultimo comma, della legge 18 gennaio 1952, n. 40, da due ufficiali superiori, membri.

E' dichiarato idoneo dalla Commissione il candidato che riporti almeno dodici ventesimi in ciascuna prova

Le Commissioni cui è devoluto il giudizio sugli esami per l'avanzamento a scelta e sugli esperimenti per lo avanzamento ad anzianità sono composte da un colonnello, presidente, da due ufficiali superiori e da un capitano.

Art. 25.

Le prove scritte si svolgono sotto la vigilanza di Commissioni osservando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

CAPO III

Concorso di ammissione al corso allievi sottufficiali

Art. 26.

Il concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali è bandito dal comandante generale.

Nel bando è stabilito:

il numero dei posti messi a concorso, calcolato in relazione alle vacanze organiche prevedibili, nel grado di vicebrigadiere, alla data in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina. Nel fare il calcolo si deve tener conto della riserva di posti stabilita dagli articoli 12 e 13 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, per i motoristi navali e per gli appuntati aventi almeno 22 anni di servizio;

la ripartizione dei posti messi a concorso fra il contingente ordinario e il contingente di mare;

la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per poter essere ammessi al concorso;

la data entro la quale gli aspiranti devono presentare domanda di ammissione al concorso.

Art. 27.

Sono ammessi al concorso gli appuntati e i finanzieri che, oltre ai requisiti stabiliti dalla legge, siano giudicati meritevoli di parteciparvi dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento.

Art. 28.

Il comandante generale può, in qualsiasi momento, escludere dal concorso l'aspirante che ritenga, per particolari motivi, non meritevole di parteciparvi.

Art. 29.

Gli aspiranti ammessi al concorso sostengono:

una prova scritta di composizione italiana;

una prova orale di cultura generale (lingua italiana, geografia, matematica).

Il tema per la prova scritta è scelto dalla Commissione giudicatrice.

Il comandante generale stabilisce i programmi delle prove orali e le modalità di svolgimento delle medesime.

Per lo svolgimento delle prove scritte si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 25 Le Commissioni di vigilanza sono nominate dai comandanti delle legioni o scuole presso cui hanno luogo le prove scritte.

Art. 30.

Il giudizio sulle prove, scritta e orale, è devoluto ad una Commissione composta da un ufficiale superiore e da due a quattro ufficiali di grado non inferiore a capitano, a seconda del numero dei concorrenti.

E' giudicato idoneo dalla Commissione il concorrente che riporti un punto non inferiore a dieci ventesimi nella prova scritta e in quella orale.

Art. 31.

La Commissione forma le graduatorie degli idonei separatamente per il contingente ordinario e per quello di mare.

Il comandante generale dichiara vincitori del concorso i concorrenti che, nell'ordine delle graduatorie, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso.

Entro quindici giorni dall'inizio del corso allievi sottufficiali il comandante generale può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine di graduatoria, per:

ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;

ricoprire altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel grado di vicebrigadiere per l'anno in cui i concorrenti dovrebbero conseguire la nomina a sottufficiale.

CAPO IV

Nomina a sottufficiale

Sezione 1ª

Nomina a sottufficiale degli allievi sottufficiali

Art. 32.

Il corso allievi sottufficiali ha la durata di un anno scolastico e si svolge con le modalità ed in base ai programmi stabiliti dal comandante generale, su materie di cultura giuridico-tributaria, professionale e tecnica, militare.

Art. 33.

Al termine delle lezioni del corso gli allievi sostengono esami consistenti in una prova scritta da svolgere su argomenti di cultura giuridico-tributaria o professionale e tecnica, ed in prove orali, sulle materie di insegnamento.

L'allievo che non consegue l'idoneità nella prova scritta, non è escluso dalle prove orali.

Dopo gli esami e le eventuali esercitazioni di campagna, viene assegnato a ciascun allievo, collegialmente dal comandante della Scuola sottufficiali e dai comandanti di battaglione, compagnia e plotone, un punto caratteristico che esprime la valutazione delle sue complessive qualità fisiche, morali, di carattere, disciplinari e di attitudine militare.

Sono dichiarati idonei alla nomina a sottufficiale gli allievi che riportino almeno dieci ventesimi in ciascuna prova d'esame, scritta e orale, e come punto caratteristico.

L'allievo che consegue l'idoneità in punto caratteristico, ma non in tutte le prove d'esame, è ammesso a sostenere, in esami di seconda sessione, le prove scritte ed orali nelle quali è stato riprovato o che non ha sostenuto. Se non le supera può ripetere il corso.

La seconda sessione d'esame ha inizio, di regola, dopo due mesi dal termine della prima sessione.

Art. 34.

La Commissione cui è devoluta la valutazione delle prove di esame è composta da un colonnello, che di regola è il comandante della Scuola sottufficiali, e dagli insegnanti delle singole materie. Può essere integrata da ufficiali superiori e inferiori non insegnanti e può essere ripartita in sottocommissioni, ciascuna presieduta da un ufficiale superiore.

Essa forma le graduatorie degli idonei, separatamente per il contingente ordinario e per quello di mare, sulla base del punto complessivo di classifica costituito dalla somma dei seguenti punti parziali:

punto caratteristico;

media generale conseguita al termine delle lezioni del corso;

media delle classificazioni riportate nelle prove di esame.

Gli allievi che conseguono l'idoneità negli esami di seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione.

La nomina a sottufficiale è disposta nell'ordine delle graduatorie.

Art. 35.

Sono rinviati dal corso gli allievi sottufficiali che:

a) dimostrino di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano;

b) riportino un punto caratteristico inferiore a dieci ventesimi;

c) vengano riprovati agli esami dopo aver già ripetuto il corso.

I predetti allievi non possono più concorrere per l'ammissione al corso allievi sottufficiali.

Il provvedimento per i motivi di cui alla precedente lettera a) è adottato con determinazione del comandante generale, su proposta del comandante della Scuola sottufficiali.

Sono anche rinviati dal corso gli allievi che per infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà ne siano rimasti assenti per oltre 90 giorni. Essi, però, sono ammessi, per una sola volta, a frequentare il corso successivo, senza essere considerati ripetenti.

Sezione 2ª

Nomina a sottufficiale degli appuntati proposti per merito di servizio

Art. 36.

Gli appuntati che abbiano compiuto almeno 22 anni di servizio effettivo nella Guardia di finanza e si siano segnalati per servizi di speciale importanza, possono essere proposti per la nomina al grado di vicebrigadiere, entro i termini che saranno stabiliti anno per anno dal comandante generale.

Le proposte sono formulate da qualsiasi ufficiale da cui l'appuntato dipende per servizio, sono annotate dalle successive autorità gerarchiche e sono sottoposte al giudizio della Commissione di avanzamento di cui al precedente art. 3.

La Commissione di avanzamento dichiara quali candidati sono meritevoli di essere ammessi all'esperimento e ne forma una graduatoria in base ai titoli di merito.

Il comandante generale approva la graduatoria dopo avervi eventualmente apportato le esclusioni che giudica giuste, e ammette all'esperimento gli appuntati compresi, secondo l'ordine della graduatoria stessa, nell'aliquota stabilita dalla legge.

Art. 37.

L'esperimento consiste in una prova orale di cultura professionale svolta secondo le modalità e in base a programmi stabiliti dal comandante generale.

Il giudizio sull'esperimento è devoluto ad una Commissione composta da tre ufficiali superiori.

E' dichiarato dalla Commissione idoneo alla nomina a sottufficiale l'appuntato che riporti un voto non inferiore a dodici ventesimi.

CAPO V

Avanzamento del personale della banda musicale

Art. 38.

L'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della banda musicale ha luogo esclusivamente ad anzianità, senza esperimento.

Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni sull'avanzamento contenute nel presente regolamento.

CAPO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 39.

Le disposizioni contenute nel capo II del presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, anche per l'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa in congedo.

Art. 40.

Il servizio prestato dai sottufficiali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, negli incarichi elencati nella tabella 1 allegata al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 453, è computato per il compimento dei periodi minimi di comando o di servizio prescritti per la valutazione ai fini dell'avanzamento.

Art. 41.

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 134. — VILLA

TABELLA N 1

Autorità incaricate di esprimere il giudizio sull'avanzamento e sull'ammissione agli esami od esperimenti per l'avanzamento ad anzianità o a scelta o per la nomina alle cariche speciali

Categoria e impiego dei militari da valutare	GIUDIZIO		
	di 1° grado	di 2° grado	di 3° grado
a) sottufficiali	Comandante di gruppo o reparto corrispondente o ufficiale superiore (ten. colonnello o maggiore) dal quale dipendono	Comandante di legione o equiparato	Commissione di avanzamento
b) militari di truppa	Comandante di compagnia o reparto corrispondente o ufficiale inferiore dal quale dipendono	Comandante di gruppo o reparto corrispondente o ufficiale superiore (ten. colonnello o maggiore) dal quale dipendono	Comandante di legione o equiparato
Appartenenti alla banda musicale			
a) sottufficiali e appuntati	Ufficiale maestro direttore di banda	Comandante legione allievi	Commissione di avanzamento
b) finanzieri . .	Ufficiale maestro direttore di banda	Comandante compagnia comando legione allievi	Comandante legione allievi

Note.

1. Quando manca alcuna delle autorità di grado, è sufficiente per la validità del giudizio l'intervento di due autorità, compresa quella cui spetta il giudizio decisivo.

Non può mancare però, nei casi in cui è richiesto, il giudizio della Commissione di avanzamento.

2 Nei casi dubbi il comandante generale stabilisce quale autorità di grado deve esprimere il giudizio

Visto, *Il Ministro per le finanze*· TAVIANI

TABELLA N. 2

Incarichi di carattere particolarmente tecnico il cui adempimento esime i marescialli capi ed i brigadieri dal requisito di comando o di servizio

— Capo rimessa, capo drappello, capo officina, capo meccanico e specializzato qualificato del servizio motorizzazione,

— Specialista di centro meccanografico,

— Capo armaiolo,

— Tipografo;

— Capo stazione R T. e capo centro-ascolto,

— Radiomontatore e radarmontatore,

— Capo laboratorio microfotografico;

— Direttore di macchina e motorista navale,

— Capo e sottordine, meccanico, motorista, elettricista, nelle officine del naviglio e nelle stazioni fotoelettriche,

— Furiere o furiere magazziniere,

— Pilota, vedetta e specialista di elicottero;

— Infermiere odontotecnico o aiuto radiologo o aiutante gabinetto batteriologico, infermiere al servizio cinofili.

Note

E' richiesto un periodo di impiego negli incarichi anzidetti almeno uguale a quello stabilito per conseguire il requisito di comando o di servizio.

I periodi di comando o di servizio sono cumulabili coi periodi di impiego negli incarichi anzidetti, i quali possono essere compiuti in tutto o in parte anche nel grado di maresciallo ordinario o di vice brigadiere a seconda che siano richiesti, rispettivamente, per l'avanzamento al grado di maresciallo maggiore o a quello di maresciallo ordinario.

Visto, *Il Ministro per le finanze*: TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 1959.

Nomina del presidente dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239, concernente la erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1956, con il quale il dott. Dario Morelli venne confermato nella carica di commissario dell'Ente predetto;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del presidente dell'Ente stesso;

Visto l'art. 17 dello statuto dell'Ente.

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Dario Morelli è nominato presidente dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

(6899)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1959.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione del collegamento telefonico in ponte radio Milano-Bergamo-Brescia-Verona, interessanti i territori dei comuni di Milano, Bergamo, Ponteranica (Bergamo), Ranica (Bergamo), Torre Boldone (Bergamo), Nave (Brescia), Brescia e Verona.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visti la relazione tecnica ed il piano di massima redatti dall'Ufficio ponti radio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativi all'installazione del collegamento in ponte radio fra Milano-Bergamo Brescia-Verona;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Ritenute altresì l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio telefonico;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nella 138ª adunanza del 27 luglio 1959;

Sentito il parere espresso dal Consiglio d'amministrazione nella 725ª adunanza del 31 ottobre 1959;

Decreta:

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione del collegamento in ponte radio: Milano-Bergamo-Brescia-Verona interessanti i territori dei comuni di Milano, Bergamo, Ponteranica (Bergamo), Ranica (Bergamo), Torre Boldone (Bergamo), Nave (Brescia), Brescia e Verona.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire servitù o ad imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie anche durante la esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno in cominciarsi a partire dalla pubblicazione del presente decreto e compiersi entro il 30 settembre 1962

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1959

Il Ministro: SPATARO

(6904)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1959.

Nomina di componenti il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, e le successive disposizioni relative all'ordinamento ed alle attribuzioni dell'Ente nazionale risi;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi per gli esercizi 1958-59 e 1959-60:

il dott. Domenico Miraglia, quale rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presidente;

il dott. Vincenzo Gaggiotti, quale rappresentante del Ministero del tesoro;

il dott. Franco Marinone, quale rappresentante del Ministero dell'industria e commercio.

Roma, addì 12 dicembre 1959

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(6873)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1959.

Speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta sull'entrata per l'anno 1960 per alcune categorie di entrate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799;

Visto l'art. 11 della legge 7 gennaio 1949, n. 1;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955;

Visto l'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110;

Visto l'articolo unico della legge 27 novembre 1956, n. 1358;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per l'anno 1960, nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati, speciali regimi di imposizione per alcune delle categorie di atti economici negli stessi articoli indicate;

Decreta:

TITOLO I

Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, uova, pollame, conigli e cacciagione

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione, l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

a) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti con negozio fisso o ambulante, compresi gli spacci militari, aziendali, di fabbrica e simili, nonchè per i produttori diretti, il passaggio dal luogo di produzione al proprio negozio di vendita al pubblico;

b) l'acquisto dei detti prodotti presso produttori o grossisti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi, mense militari, aziendali, di fabbrica e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici;

f) l'acquisto di uova da parte di aziende tecnicamente organizzate che le destinano alla produzione di pollame;

g) l'acquisto di pesce novello, da parte di chiunque, per il diretto collocamento nei bacini di coltivazione e di ripopolamento.

Art. 2.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo sono i seguenti:

fiori freschi, comprese le foglie e le piante ornamentali;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'*immediato* deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca anche sgusciata, ed esclusi i legumi secchi, i lupini secchi, l'uva passa di ogni genere ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, anche congelato, escluso quello secco, quello salato e quello comunque conservato;

uova di pollame;

pollame, conigli e cacciagione, vivi o morti.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dal precedente art. 1, l'imposta sull'entrata è dovuta:

1) per quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*): nella misura del 3 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione e nella misura del 2 % per i prodotti ortofrutticoli e della pesca e per le uova, e si corrisponde a cura del venditore nei modi e termini normali, in base a fattura od altro documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare.

Quando l'acquisto sia effettuato presso produttori, l'imposta è dovuta a cura dell'acquirente in base a fattura od altro equivalente documento da emettersi dal medesimo a norma dell'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

E' peraltro in facoltà dell'acquirente di assolvere la imposta in base ad apposito registro sul quale giornalmente devono essere annotati i quantitativi dei prodotti acquistati distintamente per ciascuna categoria, con la indicazione delle generalità del venditore e del prezzo di acquisto; entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali degli acquisti effettuati nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799

Detto registro, prima dell'uso, deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Nei modi e termini di cui ai precedenti comma si corrisponde l'imposta per il passaggio dei prodotti da parte dei produttori dal luogo di produzione ai propri negozi di vendita al pubblico;

2) per quelli indicati alla lettera *e*): nella misura del 2 % o del 3 % (a seconda che trattasi rispettivamente di prodotti ortofrutticoli, della pesca e di uova, ovvero degli altri prodotti elencati al precedente articolo 2) all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed allo stesso prezzo di vendita dei prodotti manipolati, ed in aggiunta alla *imposta propria* dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti stessi. Quando i prodotti manipolati sono destinati alla esportazione, la imposta relativa all'acquisto dei prodotti originari è dovuta nella misura del 2 % o del 3 %, a seconda

della loro natura, sul prezzo di vendita dei prodotti manipolati, in base alla fattura rilasciata all'acquirente estero ovvero, nel caso previsto dall'art. 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, all'esportatore nazionale.

Art. 4.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione anteriori a quello che dà luogo alla percezione del tributo, compresa la importazione di pesce fresco, anche congelato, fatta eccezione di quello direttamente catturato o direttamente acquistato presso ditte estere da industriali nazionali che lo impiegano nella propria industria. La detta imposta non assorbe, peraltro, quella relativa all'importazione dei prodotti ortoflorofrutticoli, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione, nonchè del pesce fresco, anche congelato, destinato ad usi industriali da parte di ditte che lo catturano direttamente o lo acquistano direttamente all'estero, la quale deve essere pertanto riscossa dalle dogane nella misura del 3 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione, e del 2 % per gli altri cennati prodotti

Per le vendite al minuto di prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, di uova, pollame, conigli e cacciagione, da chiunque effettuate, comprese quelle poste in essere dai diretti produttori nei propri negozi o ambulantemente, l'imposta è dovuta a norma delle disposizioni in vigore indipendentemente da quella assolta in base allo speciale regime d'imposizione stabilito dal presente titolo.

TITOLO II

Associazioni mutue assicurazione bestiame

Art. 5.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1960, l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 15 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1961.

TITOLO III

Birra

Art. 6.

Per la birra di produzione nazionale, l'imposta sulla entrata è dovuta una volta tanto a cura del fabbricante, nella misura del 5,50 % e si corrisponde, in modo virtuale, al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi prodotti nell'anno in base al prezzo medio di L. 10.500 per ettolitro.

Le somme peraltro addebitate dal fabbricante all'acquirente, separatamente dal prezzo del prodotto, a titolo di spese di trasporto, d'imballaggio od altro, sono soggette all'imposta nella misura e nei modi normali.

Per la birra di provenienza estera l'imposta è del pari dovuta, una volta tanto, nella misura del 7 % ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio della birra, sia di produzione nazionale che di provenienza estera, escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

TITOLO IV

Caffè e surrogati del caffè - Tè e matè

Art. 8.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti di seguito elencati è dovuta una volta tanto nella misura sotto indicata, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n 762:

A) Caffè, tanto crudo che tostato, e surrogati del caffè:
voce doganale 09.01 *a*: caffè: 12 %;
voce doganale 21.01: surrogati del caffè: 10 %;

B) Tè e matè:
voce doganale 09 02: tè: 13 %;
voce doganale 09.03: matè: 13 %.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei surrogati del caffè di produzione nazionale è dovuta una volta tanto nella misura del 5 % e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita del prodotto, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente nei termini e modi normali.

Art. 9.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei surrogati del caffè successivi alla vendita da parte del produttore e per i passaggi di caffè (sia crudo che tostato), di tè, di matè e di surrogati di caffè di provenienza estera, successivi alla loro importazione, escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

La torrefazione ed ogni altra lavorazione del caffè per conto di terzi danno luogo ad atti economici imponibili a norma di legge.

Lo speciale regime di imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per il caffè (sia crudo che tostato), il tè ed il matè, contenuti in recipienti di qualsiasi specie o comunque racchiusi in speciali confezioni.

Per le miscele di surrogati di caffè con caffè coloniale torrefatto o con estratti di questo, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura e nei modi normali per ogni passaggio, indipendentemente dal tributo assolto sul caffè impiegato nella produzione delle miscele stesse.

TITOLO V

Prodotti fertilizzanti e anticrittogamici

Art. 10.

Per il commercio dei prodotti fertilizzanti di produzione nazionale e per il commercio dei prodotti anticrittogamici elencati nel successivo art. 11, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 %, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita dei detti prodotti, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente, nei termini e modi normali.

Peraltro, ove il prezzo dell'imballaggio sia addebitato separatamente in fattura, limitatamente a tale prezzo l'imposta è dovuta nella misura normale.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, l'imposta è ugualmente dovuta una volta tanto nella misura del 5 % ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 11.

I prodotti anticrittogamici soggetti al pagamento dell'imposta sull'entrata una volta tanto a norma del precedente art. 10 sono i seguenti:

solfato di rame;

ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64 % di solfato di rame;

zolfo grezzo molito e anche ventilato;

zolfo raffinato molito e anche ventilato;

zolfo sublimato;

minerali di zolfo molito e anche ventilato;

zolfi ramati;

altri anticrittogamici a base di zineb, con contenuto minimo di etilenbisditiocarbammato di zinco del 65 %, aventi esclusivo impiego in agricoltura.

Art. 12.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 10 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante o all'importazione, a seconda che trattisi di prodotti nazionali o di provenienza estera, compresa la vendita al minuto.

TITOLO VI

Prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti

Art. 13.

Per il commercio dei prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti qui di seguito elencati, la imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

A) *Oli minerali carburanti*: 8 %

voce doganale 27.10-*a* 1: benzina;

voce doganale 27.10 *a*-2: acqua ragia minerale;

voce doganale 27.10-*a*-3; 27.10-*a*-4: petrolio e gasolio;

voce doganale 27.09-*b*-2; 27.09-*d*; 27.10 *a*-6-*alfa* II: 27.10-*a*-6-*gamma*: oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali (oli combustibili), esclusi quelli destinati alla lavorazione e quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni.

B) *Oli minerali combustibili*: 4%

voce doganale 27.09-*b*-1; 27.10-*a*-6-*alfa* I: oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali, da usare direttamente nelle caldaie e nei forni.

C) *Oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio aventi le caratteristiche e destinati all'impiego di cui all'art.* 1 *del decreto-legge* 3 *maggio* 1957, *n.* 262, *convertito nella legge* 27 *giugno* 1957, *n.* 464: 4 %.

D) *Oli minerali lubrificanti*: 8%

voce doganale 27.10 *a*-5-*beta*; 38.14-*b*-2.

E) *Petrolatum*: 8%

voce doganale 27.12-*c*.

F) *Paraffina solida*: 4%

voce doganale 27.13-*a*; 27.13-*c*.

Quando i detti prodotti sono destinati a consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti costieri, la imposta è dovuta nella misura del 2%.

Art. 14.

Le aliquote d'imposta stabilite al precedente articolo si liquidano:

a) *per gli oli minerali carburanti e combustibili*: sul prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito per la vendita al pubblico dei detti prodotti, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo, e, limitatamente alla benzina avio in base al prezzo medio di L. 130 (centotrenta) al litro.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) la aliquota di imposta si liquida sul prezzo di listino per « merce agevolata » od in mancanza sul prezzo pieno di listino diminuito della imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e della imposta sulla entrata a questa afferente;

b) *per gli oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio*: sul prezzo di vendita praticato nei confronti degli acquirenti; per i prodotti destinati ai consumi interni l'imposta si liquida in base al prezzo di listino degli oli combustibili;

c) *per gli oli minerali lubrificanti ed il Petrolatum*: sul prezzo medio di L. 300 (trecento) al chilogrammo.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) la aliquota di imposta si liquida sul prezzo medio di L. 300 (trecento) al chilogrammo diminuito della imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e dell'imposta sull'entrata a questa afferente;

d) *per la paraffina solida*: sul prezzo medio di lire 140 (centoquaranta) al chilogrammo.

Gli stessi criteri dovranno seguirsi per la liquidazione della imposta dovuta sui prodotti destinati al consumo interno delle raffinerie e degli stabilimenti costieri.

Art. 15.

L'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli si corrisponde:

a) *per i prodotti provenienti dall'estero e per quelli estratti dai depositi doganali*: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento;

b) *per i prodotti nazionali e nazionalizzati schiavi d'imposta di fabbricazione, da estrarre dalle fabbriche o dai depositi nazionali*: a cura di chi effettua la estrazione, mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente del competente Ufficio del registro.

A tal fine, gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti, si assicureranno che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta nella misura ed in base al prezzo stabilito dai precedenti articoli, e prenderanno nota nelle proprie scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Art. 16.

Non dànno luogo ad entrata imponibile, in quanto siano esenti dalla imposta di fabbricazione, i prodotti contemplati al precedente art. 13 destinati a bunkeraggio o comunque a provviste di bordo di navi mercantili ed aeromobili, nonchè le esportazioni dei detti prodotti da parte di chi ne effettua l'estrazione dalle fabbriche e dai depositi doganali sia direttamente che a mezzo di esportatore, osservate in quest'ultimo caso le disposizioni di cui all'art. 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Non costituiscono del pari entrata imponibile, i prodotti che si trasferiscono, sotto vincolo cauzionale, dalle raffinerie e dai depositi doganali ad altre raffinerie o ad altri depositi doganali.

Art. 17.

Le aliquote stabilite dal precedente art. 13 sono comprensive della imposta dovuta per tutti gli atti economici che abbiano per oggetto i prodotti ivi indicati, sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla legittimazione, compresa la vendita al minuto; restano peraltro escluse dal regime di imposizione stabilito dal presente titolo le vendite effettuate nei negozi di generi vari (drogherie, colorerie, mesticherie, ecc.).

Dette aliquote assorbono anche l'imposta sull'entrata relativa alla importazione ed agli scambi nello Stato dei seguenti prodotti:

1) olio greggio di petrolio naturale destinato alla lavorazione,

2) residui della lavorazione di oli minerali destinati alla trasformazione;

3) oli lubrificanti altri, destinati alla fabbricazione di oli bianchi e per trasformatori;

4) oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio destinati alla trasformazione in prodotti chimici.

TITOLO VII

Combustibili fossili

Art. 18.

Per il commercio dei combustibili fossili, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

a) *Combustibili fossili d'importazione*: 5,50%

carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati; carbone coke.

b) *Combustibili fossili nazionali*: 4%

carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati.

Le dette aliquote si liquidano:

1) per le vendite effettuate dal produttore nazionale: sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente;

2) per le importazioni dall'estero: sul valore di importazione calcolato dalle dogane ai sensi dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite effettuate alle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato dai produttori nazionali, la imposta è dovuta in base alla normale aliquota del 3%; peraltro, per le eventuali successive cessioni da parte delle dette Amministrazioni nei confronti di commercianti, industriali o esercenti, si rende applicabile l'imposta integrativa dell'1% da corrispondersi nei modi e termini normali in base ad emissione di apposito documento.

Per gli acquisti di combustibili fossili effettuati direttamente all'estero dalle industrie siderurgiche, e per le vendite alle medesime fatte direttamente dai produttori nazionali, l'imposta è dovuta in base alla normale aliquota del 3%, limitatamente ai quantitativi di detti prodotti dalle medesime industrie direttamente ed esclusivamente impiegati nelle proprie aziende.

L'industriale che eccezionalmente venda o destini a produzioni diverse da quelle siderurgiche, quantitativi di combustibile fossile acquistato o importato col pagamento dell'imposta nella misura del 3%, è tenuto per tali vendite o destinazioni a corrispondere l'imposta integrativa dell'1% o del 2,50% rispettivamente per i prodotti nazionali o per quelli d'importazione nei detti modi e termini normali.

Art. 19.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

a) per i prodotti nazionali: a cura dei produttori, all'atto della prima vendita *nei confronti di chiunque effettuata,* in base a regolari fatture e nei modi e termini normali,

b) per i combustibili fossili di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane, all'atto dello sdoganamento.

Art. 20.

Le aliquote condensate stabilite al precedente art 18 sono comprensive dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, del carbone coke prodotto dalle cokerie e dalle officine del gas e degli agglomerati (mattonelle, ovuli, ecc.) fabbricati con minuti di carbone d'importazione o di produzione nazionale, comprese le vendite al minuto.

Dette aliquote non assorbono l'imposta relativa alla fornitura di combustibili fossili e degli altri prodotti di cui al precedente comma, quando il venditore assume contemporaneamente, anche con separato contratto, la prestazione di servizi per la cui esecuzione viene impiegato il combustibile fornito.

TITOLO VIII

Specialità medicinali

Art. 21.

Per il commercio delle specialità medicinali, come tali considerate dal regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito nella legge 9 gennaio 1927, n. 58,

e dal relativo regolamento approvato con il regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4% e si corrisponde, nei termini e modi normali, a cura del fabbricante o produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato sull'involucro esterno della confezione.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, ancorchè importati sfusi, l'imposta è dovuta egualmente una volta tanto nella misura del 5%, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto, da indicarsi a cura dell'importatore e sotto la sua diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Art. 22.

Agli effetti della disposizione di cui al precedente articolo è considerato fabbricante o produttore anche chi affida la preparazione o lavorazione delle specialità medicinali ad altri fabbricanti, come pure chi esegue soltanto operazioni terminali occorrenti per mettere le dette specialità in commercio.

Sono egualmente considerati fabbricanti i farmacisti che producono specialità medicinali in propri laboratori (officine) direttamente comunicanti con la farmacia.

Per la importazione di specialità medicinali sfuse, da porsi in commercio previo confezionamento nello Stato, l'imposta all'atto dello sdoganamento è dovuta in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto confezionato, da indicarsi dagli importatori, sotto la loro diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Per le specialità medicinali di produzione nazionale o importate dall'estero, preparate in apposite confezioni ospedaliere, l'imposta si corrisponde, in base alle aliquote stabilite al precedente articolo, come segue:

a) per quelle di produzione nazionale: da parte del fabbricante sul prezzo di vendita risultante dalla fattura, nota o documento;

b) per quelle di provenienza estera: sul valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 23.

I fabbricanti di specialità medicinali che effettuino anche la vendita al pubblico dei propri prodotti, in proprie farmacie, sono tenuti a corrispondere l'imposta sull'entrata di cui al precedente art. 21 con riferimento al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato sull'involucro esterno della confezione e nei modi e termini normali, in base a nota di accompagnamento da redigersi, in doppio esemplare, per ogni consegna o spedizione della merce alle farmacie ad essi appartenenti. Detta imposta è dovuta indipendentemente da quella afferente la vendita al minuto da corrispondersi in abbonamento a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 24.

I farmacisti che producono specialità medicinali in propri laboratori (officine) direttamente comunicanti con la farmacia, ai fini della corresponsione dell'imposta sull'entrata nella misura prevista al precedente art. 21, hanno l'obbligo di tenere nel detto laboratorio un apposito registro di carico e scarico della produzione, da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro.

Nella parte del carico del registro devono essere annotate, giorno per giorno, le specialità medicinali prodotte nel laboratorio, indicando, per ciascuna specialità, la denominazione, i numeri della serie o categoria e il quantitativo.

Nella parte dello scarico, devono essere annotati, giorno per giorno, i quantitativi delle specialità vendute nella farmacia, con l'indicazione del prezzo ufficiale di vendita al pubblico.

Entro il lunedì di ciascuna settimana, sulla base delle risultanze del registro della « produzione », il farmacista deve effettuare il pagamento, nei modi normali (applicazione di entrambe le sezioni delle prescritte marche doppie sul detto registro od a mezzo del servizio dei conti correnti postali), della imposta di cui all'art. 21 per i prodotti passati e venduti nella farmacia nella settimana chiusasi con la domenica precedente. Tale imposta è dovuta indipendentemente da quella afferente la vendita al minuto da corrispondersi in abbonamento a norma delle disposizioni in vigore.

Per le eventuali vendite delle proprie specialità effettuate dal farmacista a grossisti o ad altri farmacisti, l'imposta di cui all'art 21 è dovuta nei modi e termini normali, in base a fattura od altro equivalente documento, i cui estremi devono essere annotati nella parte dello scarico del registro della « produzione ».

Art. 25.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 21 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi delle specialità medicinali successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante od all'importazione, a seconda che trattasi di prodotti nazionali o di provenienza estera, esclusa la vendita al minuto, per la quale la imposta si corrisponde separatamente in base alle vigenti disposizioni.

Art. 26.

La cessione gratuita dei campioni di specialità medicinali da parte di fabbricanti ai medici, non costituisce atto economico imponibile ove coesistano le seguenti condizioni:

a) che la consegna o spedizione dei campioni venga effettuata con nota o distinta di accompagnamento, contenente la precisa identificazione dei campioni stessi, con particolare riguardo alla denominazione dei prodotti, ai numeri della serie o categoria ed alla quantità, senza che la detta nota o distinta contenga una qualsiasi indicazione di prezzo o valore;

b) che sull'etichetta o sull'involucro esterno di ogni singola specialità risulti apposta la leggenda « campione gratuito per medici, del quale è vietata la vendita ».

La inosservanza anche di una sola delle indicate condizioni, implica il pagamento dell'imposta sull'entrata nella misura stabilita dall'art. 21.

E' del pari esente da imposta la importazione di campioni gratuiti di specialità medicinali già preparati nelle apposite confezioni portanti sull'involucro esterno la leggenda di cui alla precedente lettera *b*), inviati dalle case estere direttamente ai medici.

TITOLO IX

Baccalà, stoccafisso ed aringhe

Art. 27.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle aringhe, del baccalà e dello stoccafisso, nello stato di lavorazione e preparazione a banco di ciascun prodotto indicato, è dovuta una volta tanto in base alle seguenti aliquote, ed è liquidata e riscossa dalle dogane allo atto dello sdoganamento, sul valore d'importazione dei prodotti stessi, calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

voce doganale 03.02-*b*-1: aringhe salate, secche o affumicate: 6%;

voce doganale ex 03.02-*b*-2: baccalà secco o salinato: 7 %;

voce doganale 03.02-*b*-3: stoccafisso: 7 %.

Per l'importazione di baccalà e di stoccafisso effettuata da industriali che destinano direttamente i prodotti importati alla preparazione e conservazione in recipienti ermeticamente chiusi, con l'aggiunta di olio e di altri ingredienti (voce doganale 16.04-*a*-1 *detta*), l'imposta è dovuta nei modi indicati dal precedente comma in base alla aliquota del 2%; l'industriale che eccezionalmente venda o destini a produzioni diverse quantitativi di baccalà e di stoccafisso importati con il pagamento della imposta nella misura del 2% è tenuto, per tali vendite o destinazioni, a corrispondere l'imposta integrativa del 5%, nei modi e termini normali.

Art. 28.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 27 — primo comma — è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi di aringhe (secche, salinate o affumicate), di baccalà (secco o salinato), compresi i filetti di baccalà preparati e posti in commercio in particolari confezioni, e di stoccafisso successivi alla importazione, esclusa la vendita al minuto.

Del pari è comprensiva degli anzidetti passaggi di baccalà e di stoccafisso l'imposta del 5% assolta a titolo integrativo di quella del 2% a norma del precedente art. 27 - secondo comma.

TITOLO X

Zucchero.

Art. 29.

L'imposta sull'entrata per il commercio dello zucchero, salvo quanto disposto dal successivo art. 32, è dovuta una volta tanto nella misura:

a) del 5% per lo zucchero di produzione nazionale;

b) dell'8,50% per lo zucchero di provenienza estera.

Art. 30.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

1) per lo zucchero di produzione nazionale: a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei modi e termini normali;

2) per lo zucchero di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 31.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dello zucchero successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante od alla importazione, esclusa la vendita al minuto.

Art. 32.

Per lo zucchero destinato ad usi industriali, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2%:

a) per lo zucchero di produzione nazionale: allo atto della vendita effettuata dal produttore nei diretti confronti dell'industriale trasformatore, a cura dello stesso produttore ed in base al prezzo globale di vendita;

b) per lo zucchero di provenienza estera, acquistato direttamente all'estero dall'industriale trasformatore: all'atto della importazione, ed è riscossa dalle dogane in base al valore calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'industriale trasformatore deve comprovare tale sua qualità nel modo seguente:

1) per gli acquisti di zucchero effettuati nello Stato presso produttori: mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi a cura della competente Camera di commercio;

2) per le importazioni di zucchero dall'estero: mediante apposita specifica indicazione da inserire nella dichiarazione di importazione dallo stesso industriale trasformatore, alla quale dev'essere allegato un certificato del competente U.T.I.F. attestante che lo stabilimento a cui è destinato il prodotto è attrezzato per la lavorazione industriale dello zucchero. L'operazione d'importazione deve eseguirsi presso la dogana nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento; lo zucchero deve essere trasferito dalla dogana di confine a quella destinataria col vincolo della bolletta di cauzione.

L'industriale trasformatore che effettui eccezionalmente le vendite dello zucchero acquistato o importato col pagamento della imposta nella misura stabilita dal presente articolo, è tenuto, per tali vendite, a corrispondere l'imposta in ragione del 3% sul prezzo praticato all'acquirente.

La stessa imposta è dovuta quando l'industriale trasformatore provvede alla rivendita al minuto dello zucchero in propri negozi aperti al pubblico, indipendentemente dal tributo da corrispondersi, a norma delle disposizioni in vigore, per le vendite al minuto.

Per lo zucchero grezzo importato dagli zuccherifici e destinato, dopo la raffinazione, alla rivendita nei confronti di industriali trasformatori l'imposta una volta tanto è dovuta, all'atto dell'importazione, nella misura del 4% e si corrisponde, giusta le disposizioni di cui alla lettera *b*) del presente articolo.

TITOLO XI

Spezie

Art. 33.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti sotto elencati allo stato naturale o ridotti in polvere,

è dovuta una volta tanto, nella misura del 18% ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione dei prodotti calcolati a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

voce doganale 09.04: pepe e pimenti;
voce doganale 09.05: vainiglia;
voce doganale 09.06: cannella e fiori di cinnamomo;
voce doganale 09.07: garofani;
voce doganale 09.08-*a*: noci moscate con o senza guscio;
voce doganale 09.08-*b*: macis;
voce doganale 09.08-*c*: amomi e cardamomi;
voce doganale 09.10-*c*: zenzero.

Art. 34.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla importazione dei prodotti nello stesso articolo elencati, esclusa la vendita al minuto.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per i prodotti nello stesso articolo elencati, preparati in speciali confezioni allo stato naturale o ridotti in polvere ed anche quando trattisi di miscele di qualità diverse dello stesso prodotto.

TITOLO XII

Gas metano

Art. 35.

Per il commercio del gas metano, naturale e sintetico, a qualunque uso destinato, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5% e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita, e nei modi e termini normali.

Per le somministrazioni effettuate dal produttore direttamente agli utenti a mezzo di impianti di trasporto (metanodotti) e di distribuzione, l'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Per il gas metano, naturale e sintetico, venduto da un produttore ad un altro produttore che acquista per la rivendita, l'imposta di cui al precedente primo comma, si corrisponde a cura del produttore acquirente all'atto della rivendita ed in base al prezzo praticato nei confronti di chi acquista. Le fatture relative allo scambio fra produttori del gas metano, da rilasciarsi obbligatoriamente in doppio esemplare, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art. 24 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e devono contenere la indicazione che trattasi di *vendita tra produttori*.

Lo speciale regime d'imposizione di cui ai precedenti comma non si applica alle miscele di gas metano con altri gas.

Art. 36.

L'aliquota d'imposta stabilita all'articolo precedente, è comprensiva dell'imposta dovuta per tutti gli atti economici relativi al commercio del gas metano, naturale e sintetico, compresa la vendita al pubblico.

TITOLO XIII

Lievito per panificazione

Art. 37.

Per il commercio del lievito fresco e secco per panificazione l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5%, e si corrisponde a cura dei fabbricanti giusta le norme e modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 38.

Le ditte fabbricanti di lievito fresco e secco per panificazione devono tenere un apposito registro delle vendite, sul quale debbono cronologicamente annotare tutte le consegne o spedizioni di lievito effettuate sia nei confronti dei diretti acquirenti che nei confronti dei propri depositari o rappresentanti, con la indicazione, per ciascuna consegna o spedizione, della data in cui la medesima viene effettuata, delle generalità del destinatario, del quantitativo di lievito consegnato o spedito, e del relativo prezzo.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese il fabbricante, sull'ammontare complessivo delle vendite effettuate, risultante dal detto registro, deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta, effettuandone il pagamento mediante versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

Il registro delle vendite deve essere prima dell'uso presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 39.

Per le importazioni dall'estero di lievito fresco e secco per panificazione, l'imposta, nella misura dell'8,50 %, è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione del prodotto, calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 40.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici relativi al lievito fresco e secco per panificazione, esclusa la vendita al pubblico.

TITOLO XIV

Gas propano e butano e loro miscele

Art. 41.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei gas propano e butano semplici o in miscela fra loro, allo stato naturale o resi liquidi con la compressione, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 20 % e si corrisponde:

a) per i gas di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

b) per i gas di produzione nazionale: a cura di chi effettua la estrazione dalle fabbriche in base al prezzo medio di L. 50 per un chilogrammo di gas liquido o

equivalente volume di gas allo stato naturale, mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente del competente Ufficio del registro.

A tal fine, gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti, si assicureranno che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta nella misura ed in base al prezzo stabilito dal presente articolo, e prenderanno nota nelle loro scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Art. 42.

L'imposta assolta a norma dell'articolo precedente è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi del gas propano e butano e relative miscele, sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla legittimazione, compresa la vendita al minuto.

L'aliquota stabilita dall'articolo precedente assorbe anche l'imposta sull'entrata dovuta all'importazione od alla legittimazione del gas propano e butano e relative miscele destinati alla trasformazione in prodotti chimici.

TITOLO XV

Acque minerali naturali, medicinali o da tavola, acque e bevande gassate e ghiaccio

Art. 43.

Per il commercio delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola, nonchè delle acque e bevande gassate di produzione nazionale e per il commercio del ghiaccio, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, a cura del produttore o fabbricante, nella misura del 4 % e si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi venduti nel l'anno con riferimento ai prezzi medi di vendita delle varie specie di prodotti, praticati nei confonti dei rivenditori al dettaglio o dei pubblici esercizi.

I detti prezzi medi sono determinati, per l'anno di competenza, entro il mese di febbraio dall'Intendente di finanza nella cui circoscrizione è situato lo stabilimento o la fabbrica, sentita la locale Camera industria e commercio, ed entro la stessa data devono essere comunicati agli Uffici del registro della Provincia. A tal fine gli interessati sono tenuti a segnalare alla competente Intendenza di finanza, entro il mese di gennaio 1960, la esistenza dello stabilimento o della fabbrica e le varie specie di prodotti ottenuti o fabbricati.

Art. 44.

Le ditte produttrici di acque minerali naturali, medicinali o da tavola, di acque e bevande gassate e di ghiaccio, hanno l'obbligo di tenere un apposito « registro della produzione » da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro, sul quale dovranno essere annotati i quantitativi della produzione giornaliera distintamente per ciascuna specie di prodotti. Alla fine di ogni mese i quantitativi prodotti dovranno essere riepilogati singolarmente per ciascuna specie a cura del produttore o fabbricante che dovrà apporre in calce al riepilogo stesso la propria firma e la data.

Art. 45.

Per le acque minerali naturali, medicinali o da tavola, per le acque e bevande gassate e per il ghiaccio di provenienza estera, l'imposta è del pari dovuta una volta tanto, nella misura del 6 % per le acque minerali naturali, medicinali o da tavola e per le acque e bevande gassate e del 4 % per il ghiaccio, ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 46.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dai precedenti articoli sono i seguenti:

ghiaccio;

acque gassate in genere;

acque minerali artificiali da tavola;

acque minerali naturali, medicinali o da tavola;

bevande preparate con le acque suddette e con la aggiunta di sciroppi, polpe o succhi di agrumi o di frutta o di altro ingrediente, escluse quelle che abbiano un contenuto alcoolico superiore all'1 per cento.

Art. 47.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio del ghiaccio e delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola e delle acque e bevande gassate, sia di produzione nazionale che di provenienza estera, escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

TITOLO XVI

Legname resinoso da opera

Art. 48.

Per il legname resinoso da opera di produzione nazionale la imposta sull'entrata è stabilita una volta tanto nella misura del 9 %, ed è dovuta:

a) in dipendenza della vendita o della concessione, a qualsiasi titolo ed a chiunque effettuata, del taglio di boschi o di piante resinose;

b) in dipendenza della vendita del legname resinoso da opera, nello stato di lavorazione di cui al seguente art. 49, prodotto direttamente dal privato proprietario del bosco.

L'imposta si corrisponde in base al prezzo o valore di macchiatico per metro cubo, nei modi e termini stabiliti dai seguenti articoli.

Art. 49.

L'aliquota condensata d'imposta di cui al precedente articolo è comprensiva dell'imposta afferente l'acquisto o la concessione del taglio di boschi o delle piante resinose, nonchè di quella che sarebbe dovuta per il commercio del legname resinoso (larice, abete e pino, compreso il cimbro) nello stato di lavorazione di cui appresso:

1) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia;

2) travi semplicemente sgrossate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati;

3) legname segato, tavolame e travature di qualunque lunghezza e spessore.

Art. 50.

Lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 48 non si estende:

a) al legname da opera che non sia di natura resinosa;

b) ai lavori e manufatti ottenuti con l'impiego di legname resinoso da opera, comprese le perline (tavole con incastro), i listoni di larice e di abete lavorati nello Stato, i palchetti di legno, le scurette (tavole piallate predisposte per la messa in opera), i compensati, il legname operato, il legname adatto per la pavimentazione, i listelli ed il segato comunque ricavati di larghezza inferiore a cent. 8 e di spessore fino a mm. 30, nonchè gli scarti, gli zoccoli, le punte, i cascami e refili, ecc.

Per il legname e per i lavori di cui alle precedenti lettere a) e b), l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale, e si corrisponde nei modi e termini prescritti dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Art. 51.

L'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48 si accerta:

a) per le vendite e concessioni di taglio di boschi e di piante resinose, a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto sottoposto alla formalità della registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico risultanti dai contratti stessi;

b) per le vendite o concessioni di taglio di boschi e di piante resinose a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico convenuti, da denunciarsi nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 53;

c) per la vendita del legname resinoso da opera prodotto direttamente dal privato proprietario del bosco: in base al prezzo medio di macchiatico, corrente nella zona ove trovasi situato il bosco, da denunciarsi nei modi e termini stabiliti al successivo art. 53.

Art. 52.

Nel caso di vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose poste in essere mediante contratto sottoposto alla formalità della registrazione, il contratto stesso deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

a) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

b) qualità delle piante resinose oggetto del taglio e *resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso*;

c) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto del contratto.

Art. 53.

Per le vendite e concessioni di tagli di bosco o di piante resinose risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48, deve essere presentata, entro il termine di dieci giorni decorrenti dal giorno in cui è avvenuta la vendita o concessione, apposita denuncia all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione sono situati il bosco o le piante resinose oggetto della vendita o concessione, contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e domicilio dei contraenti;

b) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

c) qualità delle piante resinose oggetto del taglio *ceresa presuntiva in metri cubi del taglio stesso*;

d) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto della denuncia.

La denuncia deve essere presentata in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito al denunciante dal l'Ufficio del registro con l'annotazione degli estremi dell'avvenuta registrazione della stessa sul registro di formalità mod. VI, nonchè degli estremi relativi alla bolletta di riscossione dell'imposta dovuta, staccata dall'apposito bollettario mod. 72-A; tali annotazioni vanno convalidate con la firma del capo dell'ufficio e con l'apposizione del timbro a calendario.

Per le vendite del legname resinoso da opera, direttamente prodotto dal privato proprietario, dev'essere, entro dieci giorni da quello in cui vengono effettuate le vendite, inviata al competente Ufficio del registro, a mezzo di lettera raccomandata, apposita denuncia contenente il cognome, nome e domicilio dell'acquirente, la qualità e il preciso quantitativo del legname venduto.

Art. 54.

Sono obbligati alla presentazione della denunzia di cui al precedente art. 53:

1) per le vendite e concessioni di taglio di boschi risultanti da contratto verbale e comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione:

a) l'Azienda del demanio forestale, i Comuni, le Provincie e gli Enti morali in genere, nella loro qualità di venditori;

b) gli acquirenti, quali essi siano, quando il venditore non sia uno degli enti di cui alla precedente lettera a);

2) per le vendite del legname resinoso da opera effettuate dal privato proprietario che ha provveduto direttamente al taglio del bosco e delle piante resinose: il venditore.

Art. 55.

Al pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48, devono provvedere:

a) *all'atto della registrazione dei contratti*: le persone che richiedono la registrazione stessa, per le vendite e concessioni di tagli di bosco e di piante resinose risultanti da contratti soggetti alla formalità della registrazione;

b) *all'atto della presentazione della prescritta denuncia*: le persone obbligate alla presentazione della denuncia stessa, per le vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose risultanti da contratti verbali o comunque non assoggettati a registrazione.

Peraltro, per le vendite del legname resinoso da opera, prodotto direttamente dal privato proprietario, fermo l'obbligo della presentazione della prescritta denunzia, a cura del proprietario stesso, nei modi e nei

termini di cui al precedente art. 53, il pagamento della imposta dovuta deve essere effettuato dall'acquirente. A tal fine i singoli acquirenti dovranno, entro dieci giorni dalla data dell'acquisto del legname, produrre al competente Ufficio del registro una nuova apposita denuncia, contenente il cognome, nome e domicilio del venditore, la qualità e il preciso quantitativo del legname acquistato, sulla quale l'imposta deve essere liquidata e riscossa con le norme di cui al successivo art. 56.

Art. 56.

L'imposta sull'entrata, nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 51 ed altresì per i contratti sottoposti alla formalità della registrazione, esclusi quelli stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Provincie, deve essere liquidata e riscossa dagli Uffici del registro sui prezzi, corrispettivi o valori di macchiatico convenuti e denunciati, purchè non risultino inferiori ai prezzi medi di macchiatico per metro cubo correnti nelle località ove si trovano il bosco o le piante oggetto del taglio, riferibili ai prezzi medi risultanti dai contratti di vendita o di concessione stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Provincie e sottoposti alla formalità della registrazione presso l'Ufficio del registro che ha ricevuto la denuncia ed in mancanza presso gli Uffici del registro viciniori.

Art. 57.

Ai fini della liquidazione definitiva dell'imposta sull'entrata, le parti interessate devono presentare all'Ufficio del registro, presso il quale è stata effettuata la registrazione dei contratti ovvero presentata la prescritta denuncia delle vendite o concessioni di tagli di bosco o di piante resinose, entro venti giorni decorrenti dalla data in cui sono state ultimate le operazioni di contamento, la denuncia dei quantitativi di legname in metri cubi effettivamente ricavati dal taglio del bosco e delle piante resinose.

In base a tale denuncia definitiva, gli Uffici del registro provvedono alla liquidazione ed alla riscossione dell'imposta eventualmente ancora dovuta ed a comunicare alle stesse parti interessate, ai fini della decorrenza del termine per la richiesta del rimborso, il credito d'imposta risultante a loro favore.

Art. 58.

I Comuni autorizzati al taglio di boschi per il soddisfacimento di « usi civici », i quali, successivamente alla distribuzione per gli « usi » suddetti, provvedono alla vendita della eccedenza di legname, nello stato di lavorazione di cui al precedente art. 49, sono tenuti a presentare la prescritta denuncia ed al contemporaneo pagamento della relativa imposta dovuta, entro dieci giorni dalla effettuata vendita.

Art. 59.

Per il legname resinoso da opera di provenienza estera, la imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto in base alle aliquote di seguito specificate, ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

a) travature e tavolame di qualunque lunghezza: 7 %;

b) travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati: 8 %;

c) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia, suscettibile di ulteriori lavorazioni: 9 %.

L'imposta assolta a norma del presente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici posti in essere nello Stato relativi al commercio del suddetto legname.

Per legname resinoso da opera deve intendersi: il larice, il pino, l'abete, il pitch pine (pino resinoso d'America), il fiandra (pino bianco e rosso di Svezia), il silver spruce (abete del Pacifico), l'Oregon pine o Douglas Fir (pino dell'Oregon), il pino cirmolo detto anche pino cembro o zimbro, il pino Moscovia, di Arcangelo e tipi di piante resinose similari.

Per la importazione di legname resinoso in esenzione dai dazi doganali da parte di ditte che lo impiegano direttamente nelle aziende minerarie nazionali (puntelli) o nella fabbricazione della pasta di legno chimica e meccanica od anche nella fabbricazione di pannelli costituiti da trucioli e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 3 %.

Le ditte importatrici del legname resinoso da opera di cui al precedente comma, ove, successivamente alla importazione, invece di impiegare il legname stesso direttamente negli usi ivi indicati, lo vendano ad altri operatori economici, sono tenute per tali vendite a corrispondere, nei modi e termini normali, l'imposta integrativa del 4 %, 5 % e 6 %, rispettivamente per i prodotti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo.

Per il legname e per i lavori di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 50, di provenienza estera, la imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale del 3 %.

TITOLO XVII

Pelli da pellicceria e confezioni in pellicceria

Art. 60.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle pelli da pellicceria o parti di esse è dovuta una volta tanto nella misura seguente:

a) pelli da pellicceria, fini: voci doganali: 43.01-*a*; 43.02-*a*-1; 43.02-*b*-1; 43.03 *a*: 23 %;

b) pelli da pellicceria comuni: voci doganali: ex 43.01-*b* (escluse le pelli di agnello delle Indie non aventi pelo arricciato e le pelli di agnello della Cina, della Mongolia e del Tibet, ed escluse altresì le pelli di capra, capretto e capretta dello Yemen, della Cina e della Mongolia in quanto pelli non buone da pellicceria); 43.02-*a*-2; 43.02-*b*-2; 43.02-*c*; 43.03-*b*: 8 %.

Il tributo si corrisponde:

1) *per le pelli di produzione nazionale*: all'atto della vendita delle pelli alle ditte che ne effettuano la concia, sia per la rivendita allo stato di pelli conciate, sia per usarle nella propria industria, in base a fattura od altro equivalente documento da rilasciarsi nei modi e termini normali a cura del venditore e sul prezzo globale di vendita;

2) *per le pelli di provenienza estera*: all'atto dello sdoganamento, in modo virtuale con versamento diretto

alle dogane, in base al valore determinato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta assolta come sopra è comprensiva, per i prodotti nazionali, di quella che sarebbe dovuta per i passaggi anteriori e successivi alla vendita fatta alle ditte che effettuano la concia, e per i prodotti di provenienza estera, di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla importazione. L'imposta comprende, altresì, i passaggi afferenti le confezioni in pellicceria.

Per le vendite al minuto delle dette pelli e confezioni in pellicceria, l'imposta è invece dovuta a norma delle disposizioni in vigore, indipendentemente da quella assolta in base allo speciale regime stabilito dal presente titolo.

Art. 61.

Per le pelli da pellicceria fini e comuni, di produzione nazionale, crude, fresche o secche, escluse in ogni caso quelle preparate, destinate all'esportazione, l'imposta è dovuta una volta tanto nella misura dell'8 % per quelle fini e nella misura del 3 % per quelle comuni, in base al prezzo di vendita risultante dalla fattura emessa nei confronti dell'acquirente estero, e si corrisponde nei modi e termini normali sul duplo della fattura medesima in possesso dell'esportatore.

Il duplo suddetto deve essere esibito alla competente dogana, la quale, dopo aver accertata la regolare corresponsione della imposta sull'entrata dovuta, vi appone il proprio visto con la indicazione degli estremi della bolletta di esportazione.

Art. 62.

Per le pelli di coniglio, lepre e similari di estera provenienza, inoltrate, prima dello sdoganamento, agli stabilimenti di secretatura col vincolo della bolletta di cauzione ed introdotte in appositi magazzini sotto vigilanza doganale, l'imposta sull'entrata è dovuta nella normale misura del 3 % ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite di pelli di coniglio, lepre e similari, crude, fresche o secche, di produzione nazionale, effettuate nei confronti di cappellifici, pelifici ed industrie non conciarie, l'imposta è dovuta nella misura del 3 % nei modi e termini normali; fermo, per le vendite poste in essere da commercianti, l'obbligo ai medesimi di corrispondere l'imposta per il precedente acquisto nella stessa misura del 3 %, in base a documento da emettersi contemporaneamente al rilascio della fattura alle dette industrie.

Art. 63.

Per le pelli da pellicceria, o parti di esse, di produzione nazionale, consegnate o spedite alle concerie per le operazioni di concia nell'interesse delle ditte commerciali ed industriali che ne hanno effettuata la consegna o la spedizione, fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme o condizioni stabilite dagli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, l'imposta sull'entrata, nella misura di cui al precedente art. 60, si corrisponde a cura della ditta committente sul prezzo medio di mercato delle pelli greggie consegnate o spedite, in base alla nota di accompagnamento prescritta dall'art. 16, n. 6, del citato regolamento, indipendentemente dalla imposta dovuta sui corrispettivi di lavorazione dalla ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 64.

L'imposta sull'entrata di cui all'art. 60 è dovuta anche nel caso di privati che vendono le pelli o parti di pelle da pellicceria a ditte che ne effettuano la concia, ovvero consegnano o spediscono a tali ditte le pelli stesse per le operazioni di concia. L'imposta si corrisponde, in tal caso, a cura della conceria nei modi e termini normali, per il fatto ed in occasione della introduzione delle pelli nello stabilimento o nei locali della stessa conceria in base al prezzo di vendita, se si tratta di vendita, ovvero in base al prezzo medio di mercato delle pelli stesse, ove si tratti di consegna per le operazioni di concia.

Resta in ogni caso separatamente dovuta l'imposta cui corrispettivi di lavorazione della ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 65.

Il prezzo medio di mercato delle pelli, agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, è quello risultante dal più recente listino della Camera di commercio della Provincia in cui ha sede la ditta che effettua le operazioni di concia.

Titolo XVIII

Disposizioni comuni

Art. 66.

Le note e fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto, è assorbita da quella dovuta una volta tanto, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940. n. 762, e successive modificazioni. Ove, peraltro, i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta la imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 67.

I prezzi medi stabiliti dal presente decreto possono formare oggetto di revisione nel corso dell'anno, qualora intervengano variazioni di prezzo in più o in meno.

Art. 68.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1960.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1959

Il Ministro: Taviani

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1959
Registro n 36 *Finanze, foglio n* 311. — Bennati

(6849)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 10 dicembre 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Helmut Rumpf, Console di Germania a Milano, con giurisdizione sulle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza, Gorizia, Udine, Trieste, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia

(6901)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 18 dicembre 1959

Peres Vittorio, notaio residente nel comune di Malcesine, distretto notarile di Verona, e trasferito nel comune di San Pietro in Cariano, stesso distretto,

Polifroni Cesarino, notaio residente nel comune di Siderno distretto notarile di Locri, e trasferito nel comune di Locri,

Gualtieri Antonina, notaio residente nel comune di Nocera Umbra, distretto notarile di Perugia, e trasferito nel comune di Perugia;

Gaddi Maurizio, notaio residente nel comune di Bellante, distretto notarile di Teramo, e trasferito nel comune di Umbertide, distretto notarile di Perugia;

Tassoni Oreste, notaio residente nel comune di Castellarano, distretto notarile di Reggio nell'Emilia, e trasferito nel comune di Vignola, distretto notarile di Modena,

Bonardi Francesco, notaio residente nel comune di Calvisano, distretto notarile di Brescia, e trasferito nel comune di Palazzolo sull'Oglio, stesso distretto,

Bellucci Santi, notaio residente nel comune di Bedizzole, distretto notarile di Brescia, e trasferito nel comune di Gardone Val Trompia, stesso distretto,

Andreis Giulio, notaio residente nel comune di Merano, distretto notarile di Bolzano, e trasferito nel comune di Bolzano,

Fontana Alfonso notaio residente nel comune di Chiusa, distretto notarile di Bolzano, e trasferito nel comune di Bolzano,

Salomone Francesco, notaio residente nel comune di San Mauro Forte, distretto notarile di Matera, e trasferito nel comune di Lecce,

Buonerba Francesco, notaio residente nel comune di Copertino, distretto notarile di Lecce, e trasferito nel comune di Lecce,

Franco Bruno, notaio residente nel comune di Vernole, distretto notarile di Lecce, e trasferito nel comune di Lecce

(6878)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott ssa Myriam Braile, nata a Rezende Estado do Rio il 23 agosto 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere rilasciatole dall'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1956

Se ne da notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

(6876)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Donato Ciullo, nato a Cancellara (Potenza) il 22 luglio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Napoli il 30 giugno 1941

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(6877)

Diffida per smarrimento di diploma in farmacia

Il sig Renato Sica, nato ad Atina (Frosinone) il 19 gennaio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in farmacia rilasciatogli dall'Università di Napoli il 20 maggio 1939, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti il 21 febbraio 1939.

Se ne da notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli

(6911)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Il dott Vittorio Ventura, nato a Roma il 13 giugno 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Roma il 18 marzo 1947.

Se ne da notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma

(6912)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreto Ministeriale 13 novembre 1959, n. 6022/3926, registrato alla Corte dei conti in data 30 novembre 1959 (registro n 17 Agricoltura, foglio n. 81) è stato determinato in L. 9 217 486 (lire novemilioniduecentodiciassettemilaquattrocentottantasei) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Ministeriale 1° dicembre 1956, n 2293/197, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36 del 9 febbraio 1957, per i terreni espropriati in agro del comune di Pisticci (Matera) in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4150 (*Gazzetta Ufficiale* n 19 del 24 gennaio 1953, supplemento ordinario 1) al nome della ditta SOCIETA' AGRICOLA IMMOBILIARE « SAN BASILIO » ANONIMA, con sede in Roma, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore nominale di L 9 215 000 (lire novemilioniduecentoquindicimila), arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamato dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224

(6736)

Opera nazionale combattenti
Sezione speciale riforma fondiaria

Con decreto Ministeriale 16 novembre 1959, n 6021/3925, registrato alla Corte dei conti in data 30 novembre 1959, (registro n 17 Agricoltura, foglio n 85) e stato determinato in L. 1 618 506 (lire unmilioneseicentodiciottomilacinquecentosei) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 14 settembre 1954, pubblicato per

estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 277 del 2 dicembre 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Cancello Arnone (Caserta) in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3125 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1953, supplemento ordinario 2) al nome della ditta DIANA Giovanni fu Alfredo, e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.615.000 (lire unmilioneseicentoquindicimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(6737)

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Avetrana (Taranto), di complessivi ettari 108.31.09, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2651 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta DELL'ERBA Giustina fu Vincenzo, maritata LENTI, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in lire 5.504.323 (lire cinquemilionicinquecentoquattromilatrecentoventitre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge numero 156, decorrono dal 16 agosto 1953

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Salandra (Matera), di complessivi ettari 77.03.85, espropriati in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2120 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta MAGNANTE Rosina fu Vito, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 1.362.240 (lire unmilionetrecentosessantaduemiladuecentoquaranta), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge numero 156, decorrono dal 16 agosto 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6739)

Opera valorizzazione Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Corigliano Calabro (Cosenza), espropriati in forza del decreto Presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1465 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 supplemento ordinario 3) nei confronti della ditta BAFFI Gennaro fu Mariano, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 2.739.103 (lire duemilionisettecentotrentanovemilacentotre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'articolo 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Gli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 6 marzo 1952.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
53	31	—	Querceto	II	0.37.00	44,40	415	18.426
53	32	—	Pascolo arborato	II	0.96.70	31,91	385	12.285
53	33	—	Pascolo cespugliato	I	0.42.70	23,49	370	8.691
53	34	—	Id.	II	0.22.10	8,18	385	3.149
53	35	—	Id.	II	2.86.30	105,93	385	40.783
53	36	—	Seminativo	III	0.91.90	229,75	305	70.074
53	45	—	Id.	IV	61.63.30	7.087,79	340	2.409.849
53	44	—	Pascolo cespugliato	II	2.92.80	108,34	385	41.711
53	47	—	Id.	II	5.88.60	217,78	385	83.845
53	22	—	Querceto	II	0.31.00	37,20	415	15.438
53	23	—	Seminativo irriguo	III	0.03.30	10,56	385	4.066
53	24	—	Fabbricato rurale	—	0.06.60	—	—	—
53	25	—	Pascolo cespugliato	II	0.14.40	5,33	385	2.052
53	26	—	Id.	I	1.41.20	77,66	370	28.734
			Totali		78.17.90	7.988,32		2.739.103

(6738)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Loreto capoluogo e centri di Stazione, Villa Costantina e Villa Musone

Con decreto Ministeriale 10 dicembre 1959, n. 6526, è stato approvato — con le prescrizioni e la modifica di cui alle premesse del decreto medesimo — il piano di ricostruzione di Loreto capoluogo e centri di Stazione, Villa Costantina e Villa Musone, vistato in cinque planimetrie in scala 1:2000 e in una tavola di legenda, e sono state rese esecutorie, con una modifica, le annesse norme edilizie anch'esse firmate.

Per l'esecuzione di detto piano è assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(6787)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo l'argine destro del naviglio Adigetto, in comune di Rovigo.

Con decreto 30 settembre 1959, n. 1458, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno lungo l'argine destro del naviglio Adigetto, in comune di Rovigo, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio XVII mappale 136, di mq 762u, ed indicato nella planimetria rilasciata, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Rovigo, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6793)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo del canal del Rio, in comune di Carrara

Con decreto 15 luglio 1959, n. 1046, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo del canal del Rio, in comune di Carrara, segnato nel catasto del comune di Massa Carrara, sezione C, foglio 4, attiguo ai mappali 20, 21 22, 23, e alla sezione 1, foglio 4, attiguo ai mappali 325, 328, 329 e 453, di complessivi mq 769, ed indicato nella planimetria rilasciata il 26 ottobre 1957, in scala 1 1000, dall'Ufficio del genio civile di Massa Carrara, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6794)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in destra dell'arginatura del canale Roncajette, in comune di Bovolenta (Padova).

Con decreto 17 settembre 1959, n. 1349, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in destra dell'arginatura del canale Roncajette, in comune di Bovolenta (Padova), segnato nel catasto dello stesso Comune, alla Sezione unica, al foglio VI mappale 11/D, di mq 265, ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 aprile 1959, in scala 1 2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Padova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6817)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 292

Corso dei cambi del 22 dicembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,65	620,69	620,80	620,65	620,60	620,80	620,60	620,60	620,70
$ Can.	652,48	653 —	653,50	653,625	652,80	652,50	653,75	652,10	652 12	653 —
Fr Sv.	143,81	143,82	143,885	143,95	143,90	143,82	144,05	143,80	143,80	143,85
Kr D.	89,96	89,88	89,93	89,92	89,95	89,94	89,98	89,95	89,92	89,95
Kr N.	86,86	86,82	86,85	86,865	86,85	86,87	86,89	86,90	86,85	86,85
Kr Sv.	119,83	119,83	119,85	119,89	119,85	119,84	119,90	119,85	119,83	119,85
Fol	164,53	164,61	164,595	164,62	164,55	164,56	164,66	164,56	164,54	164,55
Fr B	12,40	12,4075	12,4075	12,41125	12,405	12,41	12,4125	12,41	12,40	12,41
Fr Fr.	126,47	126,48	126,43	126,50	126,44	126,47	126,50	126,45	126,46	126,46
Lst	1736,85	1736,30	1736,70	1736,50	1736,30	1737,50	1736,65	1736,40	1736,12	1736,40
Dm occ	148,80	148,85	148,87	148,92	148,85	148,80	148,98	148,80	148,79	148,80
Scell. Austr.	23,91	23,9075	23,92	23,92	23,95	23,92	23,92125	23,92	23,91	23,915

Media dei titoli del 22 dicembre 1959

Rendita 3,50 % 1906	73,875
Id 3,50 % 1902	72,85
Id 5 % 1935	105,80
Redimibile 3,50 % 1934	97,25
Id 3,50 % (Ricostruzione)	86,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,4
Id. 5 % 1936	102 —
Id 5 % (Città di Trieste)	98,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,45

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,625
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,475
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,35
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,30
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	100,45
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	100,45
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100,40
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,25
B T Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 dicembre 1959

1 Dollaro USA	620,80
1 Dollaro canadese	653,6[illegible]7
1 Franco svizzero	144 —
1 Corona danese	89,052
1 Corona norvegese	86,877
1 Corona svedese	119,895
1 Fiorino olandese	164,[illegible]4
1 Franco belga	12,412
100 Franchi francesi	126,50
1 Lira sterlina	173[illegible],575
1 Marco germanico	148,95
1 Scellino austriaco	23,921

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « La Familiare », con sede in Aosta, e nomina del commissario liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1959, la Società cooperativa « La Familiare », con sede in Aosta, costituita in data 31 agosto 1954 con atto n. 3561 di repertorio del notaio dott. Francesco Colombo, è sciolta ai sensi dell'art 2544 del Codice civile ed il dott. Giovanni Jans ne è nominato commissario liquidatore.

(6883)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di 2° grado per il canale Emiliano Romagnolo, con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13920 in data 16 dicembre 1959, è stato approvato con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di 2° grado per il canale Emiliano Romagnolo, con sede in Bologna, deliberato in data 6 ottobre 1959, dal Consiglio dei delegati dell'ente.

(6864)

Approvazione dei criteri di classifica definitiva delle utenze del Consorzio di miglioramento fondiario « Utenti canale dei molini di Imola e Massalombarda », con sede in Imola (Bologna).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 41905, in data 15 dicembre 1959, sono stati approvati i criteri di classifica definitivi delle utenze del Consorzio di miglioramento fondiario « Utenti canale dei molini di Imola e Massalombarda », con sede in Imola (Bologna), deliberati dal Consiglio dei delegati nella adunanza del 26 settembre 1959.

(6834)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 51-PD, della cessata ditta Mingardi Arturo, già esercente un laboratorio di oreficeria in Padova, via Tiepolo n. 28.

(6879)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 476-AL, della cessata ditta Palladino Albino, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza Po, viale Milano n. 30.

(6880)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 373-AL della cessata ditta Stefani Gianni, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza, via Modena n. 5.

(6881)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina di un membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingue estere del concorso straordinario a duecentoquarantacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 16 ottobre 1958, con il quale è indetto un concorso straordinario per titoli ed esami a duecentoquarantacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (registrato alla Corte dei conti addì 17 novembre 1958, registro n. 47 Difesa-Aeronautica, foglio n. 242);

Visto il decreto Ministeriale in data 1° giugno 1959, con il quale è nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso (registrato alla Corte dei conti addì 17 giugno 1959, registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n. 397);

Considerata l'opportunità di procedere alla nomina di un membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingue estere;

Decreta:

Il maggiore A.A.r.s. in servizio permanente effettivo Del Conte Wladimiro è nominato membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingue estere del concorso straordinario a duecentoquarantacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1959
Registro n. 38 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 104. — LAZZARINI

(6914)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, bandito con decreto Ministeriale 22 luglio 1959.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 22 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1959, registro n. 21 Interno, foglio n. 98, con il quale è stato indetto un concorso per esami per quindici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva), dei Servizi antincendi;

Visto il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte del predetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte del concorso per esami a quindici posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, indetto con decreto Ministeriale 22 luglio 1959, avranno luogo in Roma, presso le Scuole centrali antincendi (Capannelle) nei giorni 20, 21, 22 e 23 gennaio 1960, con inizio alle ore 8,30.

Roma, addì 14 dicembre 1959

p. Il Ministro: BISORI

(6913)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti nn 22963 e 22964, del 22 maggio 1959, con i quali veniva, rispettivamente, approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1957, e disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;

Considerato che il dott. Sforza Remo, vincitore della condotta di Vastogirardi, ha rinunziato a detta sede,

Ritenuta, pertanto, la necessità di assegnare tale condotta ad altro candidato risultato idoneo nel concorso menzionato;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n 1265, delle leggi sanitarie,

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

Il dott. Lombardi Renato è assegnato alla condotta medica di Vastogirardi

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato

Campobasso, addì 9 dicembre 1959

Il prefetto ERRICHELLI

(6872)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 1047 in data 2 aprile 1959, con il quale, fra l'altro, è stato indetto pubblico concorso a due posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1958,

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;

Visto l'art 30 del regolamento 12 marzo 1935, n 281, modificato dall'art 13 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di due posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1958, è costituita come appresso:

Presidente:

Natta dott. Camillo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Raffo dott. Stefano, medico provinciale;

Trettenero prof dott. Mario, libero docente universitario e primario ostetrico dell'Ospedale civile di Piacenza;

Gatti dott. Piero, specialista in ostetricia e ginecologia;

Cremona Tina, ostetrica condotta, designata dai Comuni interessati al concorso.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Napoleone Bruni, consigliere di 1ª classe di prefettura

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Piacenza.

Piacenza, addì 11 dicembre 1959

Il medico provinciale: RAFFO

(6823)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio 12 ottobre 1959, n 26119, con il quale il dott Antonio Serra è stato designato per la nomina a medico condotto della condotta sanitaria del comune di Monchio delle Corti,

Vista la nota con la quale il comune di Monchio delle Corti, ha comunicato che il predetto sanitario non ha accettato la titolarità della condotta assegnatagli;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296;

Decreta:

Il dott. Luigi Ziliolì è designato a ricoprire la condotta medica di Monchio delle Corti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e del Comune interessato

Parma, addì 11 dicembre 1959

Il medico provinciale BAZZICALUPO

(6848)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G C.